

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1875

« Esaminato le relazioni ed i documenti relativi che si sono presentati ;

« La Camera nomina una Commissione d'inchiesta che studi e riferisca entro sei mesi le condizioni e le cause della pubblica sicurezza in Sicilia ; e su le fatte proposte di *straordinari provvedimenti*, passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Buonomo ha facoltà di svolgerlo.

BUONOMO. Dopo che la discussione è già durata molti giorni, e noi dobbiamo cercare di restringere le nostre idee, perchè ciascuno possa scendere alle sue conclusioni vicino al voto che siamo per dare, aveva io anche il bisogno di pensare quello che avessi a votare dopo di avere ben compreso quello che si presentava alla nostra votazione.

Io comprendo che si è già dichiarata una opinione nella Camera che nega recisamente i provvedimenti eccezionali ; ma prima di venire ad un'opinione negativa è necessario che si sappia qual sia l'opinione positiva sulla quale si chiamerebbe la votazione.

Ebbene, guardando quello che ci viene dalla parte ministeriale, io trovo opinioni assai diverse, proposte diverse e differentissime, ed allora io ho bisogno in prima di domandare al Ministero od ai suoi amici quale sarà la proposta sulla quale intende che il Parlamento voti ; e siccome il Ministero fa questione di Gabinetto, come l'onorevole Minghetti ha dichiarato, è necessario sapere quale è la proposta che egli accetta.

Io trovo finora quattro proposte che ci vengono da quelli che in un modo o nell'altro mettono avanti i provvedimenti eccezionali, e finora non si conosce, od almeno io non sono ancora assicurato qual sia la proposta sulla quale il Ministero intende fare la questione di Gabinetto.

È venuta innanzi a noi la prima proposta ministeriale, or son sette mesi circa, questa proposta fu presentata dall'onorevole ministro dell'interno e dall'onorevole ministro guardasigilli, questa proposta è ampia, questa proposta sgomentò tutti i componenti della Camera, in modo che sopra di essa essendosi inteso il parere dei diversi uffici, essi unanimemente o quasi unanimemente, la rigettarono.

Passano mesi e viene allora innanzi alla Camera un'altra proposta. Ci viene fatta non più dagli stessi ministri onorevoli Cantelli e Vigliani, ma sottentra invece l'onorevole presidente del Consiglio il ministro Minghetti il quale ci dice : eccovi il riassunto della legge che già si doveva votare, e sopra di questo noi ci fermiamo. Agli onorevoli Vigliani e Cantelli si sostituisce l'onorevole Minghetti di concerto

coll'onorevole Cantelli. Io naturalmente non poteva non vedere un andamento di cose che mi recava maraviglia. Essendo una legge di pubblica sicurezza, era giusto che il ministro dell'interno mettesse innanzi il suo nome, ma essendo una legge la quale toccava molto da vicino, anzi un po' troppo, altre leggi sostanziali che dovevano essere in principio molto rispettate, era pur giusto che il guardasigilli vi apponesse il suo nome, poichè io vedeva che la responsabilità pesava pure sul suo dicastero. Ma quando ho veduto che l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, veniva egli a presentarci questa legge, allora compresi meglio quale potesse essere la ragione di questo mutamento di persone, comprendo che allora forse l'onorevole presidente del Consiglio ha voluto dire, riunisco in fascio tutto il Ministero e dico : è legge di Gabinetto.

Sia questa dunque la interpretazione che va data, maravigliandomi sempre che allora bastava il nome del presidente del Consiglio, e ci si è voluto anche quello dell'onorevole Cantelli.

Ma questi due progetti di legge che cosa hanno di comune, che cosa hanno di differente tra di loro ? Una enorme distanza divide l'uno dall'altro ; bisogna notare bene questa differenza, perchè su di questa il nostro criterio deve meglio formarsi.

In una prima legge la prima volta proposta si abbraccia non solo la pubblica sicurezza contro i reati comuni di grassazioni, omicidi e via discorrendo e contro i sospettati in questo genere di reati, ma si allarga il campo, ed abbiamo che prefetti, sotto-prefetti e questori sono egualmente investiti di quei poteri enormi che in questa legge si contengono.

A ciascuna di queste autorità per proprio conto, come autorità autonome, si dà facoltà di disarmare tutti i cittadini di un intero municipio ; è un disarmo da stato d'assedio.

A queste autorità si dà un altro ufficio di legge eccezionale da applicarsi in caso di *ribellione* o di *resistenza alla forza pubblica*, senza dirci : purchè questa resistenza fosse fatta nel momento di un reato comune di un comune malandrinaggio. Ed allora si potrebbe bene sospettare che questa resistenza o ribellione, di cui l'articolo fa cenno, in un momento potesse essere resistenza o ribellione non più dei bassi malandrini e malfattori, ma invece fosse un indirizzo di natura differente, non escluso l'avvenimento di un fatto politico, che ben voglio sia anche esso dalla legge vigilato, ma che non voglio si metta sotto una legge eccezionale, in una maniera direi velata, quasi subdola, come quell'articolo potrebbe far credere.

Forse coloro che di legge s'intendono, come non